



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI
Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo
Via E. Perito, 20 - Eboli (SA) Tel. 0828/366586 C.M. SAIS059003
Cod. Fiscale 91053310651- www.iisperitolevi.edu.it CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF84TA
Sede Levi - Via Pescara, 10 - Eboli (SA) Tel. 0828/366793
sais059003@istruzione.it - sais059003@pec.istruzione.it
DISTRETTO SCOLASTICO N.57 - AMBITO SA-26

Delibera n. 12 del CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/5/2026

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0008119 del 28/05/2026
VI-9 (Uscita)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali n. 99 del 2010 e la normativa di riferimento;
CONSIDERATA la necessità, per la sede Perito, di disciplinare l'impianto di videosorveglianza relativo alle sole aree perimetrali esterne della sede Perito ed attivo solo dopo la sospensione delle attività didattiche

DELIBERA

all'unanimità dei presenti l'approvazione del Regolamento di seguito

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ISTITUTO

approvato dal Consiglio di Istituto il 19/5/2026

Istituto IIS "Perito – Levi" Eboli
Via E. Perito 20, 84025 Eboli (SA)
Tel. 0828/366586
Mail: sais059003@istruzione.it
PEC: sais059003@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 91053310651
C.M.: SAIS059003

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato presso l'Istituto Scolastico.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- ✓ **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ✓ **D.lgs. 196/03** “Codice della Privacy” come aggiornato dal D.lgs. 101/18;
- ✓ **Legge 300/70** “Statuto dei lavoratori” come aggiornato dal D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016;
- ✓ **“Provvedimento generale del 29 novembre 2000”** emanato dal Garante per la protezione di dati personali;
- ✓ **Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;**
- ✓ **“Provvedimento in materia di videosorveglianza”** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n.99 del 29/04/2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per **“titolare”**, l'Istituto scolastico, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, legata da un contratto o altro atto giuridico al titolare, tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Le finalità che l’Istituto intende perseguire sono: tutela del patrimonio scolastico, sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la tutela della documentazione ivi conservata in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nell’Istituto scolastico, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con il sistema di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente delicati dell’Istituto (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

2. Il titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell’impianto.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

3. L’impianto è attivato esclusivamente negli orari di chiusura della sede Perito, fatte salve necessità di giustizia.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell’area interessata.

L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto scolastico, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, etc.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Valutazione di impatto privacy (DPIA)

1. L’Istituto IIS “Perito – Levi” di Eboli nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, per adempiere all’obbligo di “mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate” al fine di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE n. 2016/679, effettua una “Valutazione di impatto privacy”.

2. Il Titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d’impatto privacy si consulta con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO – art.35 GDPR);

3. La funzione di Titolare del trattamento viene svolta dal Dirigente scolastico quale rappresentante legale dell’Istituto.

Art. 7 – Responsabile

1. L'Istituto di Vigilanza La Torre Srl è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art.28 GDPR.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alla normaiva e, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione (contratto o atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri) e di DIPIA.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 8 – Funzioni del titolare

Il titolare del trattamento:

- adotta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni le richieste degli interessati;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa gli interessati, senza ingiustificato ritardo, in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- notifica l'avvenuta violazione dei dati personali all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere al vano tecnico

1. L'accesso a vano tecnico è consentito solamente al personale autorizzato per iscritto dal titolare.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare del trattamento.

Art. 10 – Conservazione dei dati

1. Le registrazioni sono conservate per un periodo massimo di 72 ore, salvo esigenze investigative o festività, vengono automaticamente sovrascritte, sono custodite su sistemi protetti da autenticazione e cifratura.

Art. 11 – Accesso alle registrazioni

1. L'accesso alle registrazioni è consentito esclusivamente al Dirigente Scolastico, al personale autorizzato formalmente, all'istituto di vigilanza La Torre in caso di allarme, alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il Regolamento UE n. 2016/679 prevede espressamente nell'art.6 "Liceità del trattamento";
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, sono custodite su sistemi protetti da autenticazione e cifratura.

4. La cancellazione delle immagini dal supporto di memorizzazione (Hard Disk) del dispositivo centrale dell'impianto sarà garantita mediante sovrascrittura delle stesse allo scadere del tempo di conservazione previsto.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al titolare del trattamento oltre al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema dell'Istituto ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese se lesa o violata nei suoi diritti.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente se lesa o violata nei suoi diritti.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali dell'Istituto e nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione dell'eventuale terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;

- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela (da gestire eventualmente con l'ausilio dell'autorità giudiziaria).

10. La diffusione di immagini personali è consentita se necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo della sede Perito, dopo la sospensione delle attività.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione.

Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Istituto IIS "Perito – Levi di Eboli in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, su cui sono riportati il nome del Titolare del trattamento, i dati di contatto del RPD e le finalità del trattamento.

Art. 16 – Comunicazione

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n.101/2018 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 17 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. II integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7/8/1990, n. 241, è il titolare del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 18 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali dell'Istituto dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali

1. L'Istituto garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 20 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicata sul Web Istituzionale.

Art. 21 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente ed agli atti.

Il Segretario verbalizzante
F.to Prof.ssa Ornella Giordano

Il Presidente
F.to Sig.ra Laura Baratta